



COMUNE DI PIEVE DI TECO
PROVINCIA DI IMPERIA
Tel. 0183/36313 – Fax. 0183/36315
e-mail: ufficiotecnico@comune.pievediteco.im.it
C.so M. Ponzoni, 135 - C.A.P.18026 - C.F. 00244500088



ORDINANZA N. 27

Pieve di Tecò, 06 giugno 2019

OGGETTO: Ordinanza in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

IL SINDACO

Premesso:

- che referti ripetuti ed una puntuale relazione del Responsabile Ufficio tecnico, nonché numerosi esposti di cittadini, hanno segnalato che, in alcuni specifici spazi ed aree della città, in particolare nella zona di Via Mario Ponzoni, in misura sempre più ripetuta, gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e, precisamente:

a) presenza di raggruppamenti di persone che, in particolar modo dalle 18,00 alle 02,00, circa, stazionano in tali spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che, generando abuso di alcol, causa alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;

b) fenomeni di litigi, risse e violenze come si evince anche da tracce ematiche e di vetri rinvenute sotto i portici in data 4/5 giugno 2019;

c) degrado degli spazi per abbandono fuori dai mezzi di raccolta di contenitori di bevande alcoliche, per le deiezioni organiche all'aperto e sporcizia diffusa;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;-

- che in città appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;-

- che spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;-

- che questa situazione all'interno dei gruppi, frequentemente, degrada in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;-

Tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

b) al comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;-

- che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;-

- che la legge n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;-

- che la suddetta normativa ha inserito l'art. 600-octies nel sistema sanzionatorio del Codice penale, al fine di impedire l'impiego di minori nelle attività di accattonaggio, evidenziando l'importanza delle attività di prevenzione in tale ambito e di contrasto al fenomeno;-

Considerato:

- che i sopracitati fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano un forte turbativa alla sicurezza urbana, impediscono la normale fruibilità di tali aree, in particolare, da parte delle fasce della popolazione più deboli, anziani e bambini, che si trovano e si sentono in oggettive condizioni di potenziale pericolo e che tali fenomeni si accentuano con l'approssimarsi della stagione estiva;-

Rilevato:

- che i Carabinieri hanno inoltrato al Comune numerose segnalazioni relative alla rilevazione di episodi di disturbo nella medesima area;-

- che la percezione di insicurezza che il fenomeno ha generato nella cittadinanza è attestato da quotidiane lamentele, segnalazioni che pervengono da cittadini al comune nonché agli Amministratori di questo Ente Locale ed ancora in modo formale con esposti, spesso evidenzianti avvenute molestie o comportamenti addirittura aggressivi;-

Considerato:

- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate;-

- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani;-

- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;-

che è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;-

- che è necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati;-

- che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;-

- che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;-

- che tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere amministrativo e sociale;-

- che è necessario dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza immediata e per la durata di giorni 30;-

Atteso:

- che Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;-

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

b) al comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;-

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

- che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

- che è quindi necessario definire misure che impediscano il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla fruizione sociale dell'area, come ad esempio in forma di bivacco con schiamazzi;-

- che è pertanto necessario, al fine di determinare condizioni di maggiore tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica nell'area di P.zza Cavour e C.so M. Ponzoni, adottare in via sperimentale per un arco temporale limitato, il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto negli spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone anzi citate, dalle ore 20.30 alle ore 07.00 di ciascun giorno della settimana;-

- che risulta altresì il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 20.30 alle ore 07.00, in qualsiasi giorno della settimana nell'area di Piazza Cavour e C.so M. Ponzoni per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;-

- che si ritiene altresì di imporre il divieto di vendita per asporto di qualunque bevanda in contenitori di vetro o lattina dalle ore 20.30 alle ore 07.00, in qualsiasi giorno della settimana in tutto il Capoluogo per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;-

- che è necessario dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza immediata;-

Considerato che la presente ordinanza verrà comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;-

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;-

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;-

ORDINA

per le finalità e motivazioni di cui in premessa

1.1. E' fatto divieto, dalle ore 20,30 alle ore 7,00 di ciascuna giornata della settimana, di realizzare assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla fruizione sociale corretta dell'area, come ad esempio con bivacco con schiamazzi, negli spazi pubblici od aperti al pubblico in Piazza Cavour e C.so M. Ponzoni, dalla pubblicazione del presente provvedimento per la durata di 30 giorni.

1.2. E' fatto divieto, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 di ciascuna giornata della settimana, di consumare all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e graduazione, negli spazi pubblici od aperti al pubblico delimitati in P.zza Cavour e C.so M. Ponzoni, dalla pubblicazione del presente provvedimento per duranta di 30 giorni.

1.3. E' fatto divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 20.30 alle ore 07.00, in qualsiasi giorno della settimana nell'area di P.zza Cavour e C.so M. Ponzoni per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

1.4. E' fatto divieto di vendita per asporto di qualunque bevanda in contenitori di vetro o lattina dalle ore 20.30 alle ore 07.00, in qualsiasi giorno della settimana in tutto il Capoluogo per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

- che la L. n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;-

- che l'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis della L. n. 125/2008, stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Considerato, pertanto:

- che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti;-

- che, in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;-

- che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;-

- che tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere amministrativo e sociale;-

- che la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree in argomento è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina, anche, l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;-

STABILISCE

2.1. Che all'atto della constatazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a rimuovere eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento.

2.2. Al Responsabile del Servizio Tecnico ed alle Forze dell'Ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti.

2.3. Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino ai termini sopra esposti fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente.

AVVERTE

3.1. Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

3.2. Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981.

INFORMA

4.1. Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il geom. Giuliano Maglio.

4.2. Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso.

4.3. Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

INFORMA, inoltre

5.1. Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Imperia entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco.

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

6.1. Che la presente ordinanza:

a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché alla Prefettura di Imperia.

b) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sia affissa nelle aree interessate oggetto della presente ordinanza.



IL SINDACO
Geom. A. ALESSANDRI